

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

21 marzo 1997 *

Nel procedimento T-79/96 R,

Camar Srl, società di diritto italiano, con sede in Firenze, con l'avvocato Wilma Viscardini Donà, assistita dagli avvocati Mariano Paolin e Simonetta Donà, del foro di Padova con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

richiedente,

sostenuta da

Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adelaïde,

interveniente,

* Lingua processuale: l'italiano.

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio De March, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dal signor Frédéric Pascal, incaricato dell'amministrazione centrale, e dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda, presentata ai sensi dell'art. 186 del Trattato CE, mirante ad ottenere che il presidente del Tribunale, in via principale, ordini alla Commissione di attribuire alla Camar, nel corso del 1997, licenze per l'importazione di banane da paesi terzi o ACP non tradizionali per un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo di banane somale che la Camar riuscirà ad importare ed il quantitativo da essa importato nel triennio 1988, 1989, 1990, e, in via subordinata, disponga altre eventuali misure che ritenga idonee ad evitare che la Camar subisca danni irreparabili, nell'attesa della decisione sul ricorso principale,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), ha introdotto, dal luglio 1993, un sistema comune di importazione in luogo dei vari sistemi nazionali esistenti in precedenza. Il regolamento n. 404/93 è stato modificato ultimamente dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105).

Il regime degli scambi con i paesi terzi, che costituisce l'oggetto del Titolo IV del regolamento n. 404/93, stabilisce, per ogni anno, l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni di banane dai paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. I termini «importazioni tradizionali» e «importazioni non tradizionali» dai paesi ACP sono definiti all'art. 15 bis del regolamento n. 404/93. Le «importazioni tradizionali dai paesi ACP» corrispondono ai quantitativi, fissati nell'allegato al regolamento n. 404/93, di banane esportate da ciascun fornitore ACP tradizionale

della Comunità. I quantitativi esportati dagli Stati ACP che superano detti quantitativi costituiscono l'oggetto delle «importazioni non tradizionali ACP». Il quantitativo delle «importazioni tradizionali» fissato per la Somalia è di 60 000 tonnellate.

- 3 L'art. 18, n. 1, primo comma, del regolamento n. 404/93 contempla l'apertura di un contingente annuale di banane di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane dai paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell'ambito del contingente tariffario, le importazioni di banane da paesi terzi sono soggette alla riscossione di 75 ECU/tonnellata e le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a un dazio pari a zero (art. 18, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 404/93). Le importazioni fuori quota sono soggette a un dazio calcolato sulla base della Tariffa doganale comune (art. 18, n. 2, del regolamento n. 404/93).

- 4 L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 contiene una ripartizione del contingente tariffario così istituito nella misura del 66,5 % per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane dei paesi terzi o banane ACP non tradizionali, del 30 % per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane comunitarie o banane ACP tradizionali e del 3,5 % per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie o dalle banane ACP tradizionali.

L'art. 19, n. 4, dispone:

«Nell'ipotesi di un aumento del contingente tariffario, il quantitativo disponibile supplementare è attribuito agli operatori delle categorie di cui al paragrafo 1 (...)».

5 L'art. 16, n. 1, del regolamento n. 404/93 prevede l'elaborazione annuale di un bilancio di previsione della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni e delle esportazioni.

Ai sensi dell'art. 16, n. 3, di detto regolamento:

«In caso di necessità, segnatamente al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, il bilancio può essere rivisto durante la campagna. In tal caso il contingente tariffario di cui all'articolo 18 è adeguato secondo la procedura prevista all'articolo 27».

6 L'art. 30 di detto regolamento recita:

«Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 27, le misure transitorie stimate opportune».

7 L'art. 27 del regolamento n. 404/93, al quale fanno riferimento in particolare gli artt. 16 e 30, autorizza la Commissione ad adottare le misure di esecuzione secondo il cosiddetto procedimento del comitato di gestione. Detto articolo dispone in particolare che il comitato esprime il suo parere sulle misure da adottare entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza e che la Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

Fatti e procedimento

- 8 La richiedente, la società italiana Camar Srl, è l'unico «importatore tradizionale» di banane dalla Somalia. Essa è stata costituita nel 1983 per provvedere in particolare all'importazione, in Italia, delle banane prodotte in tale paese.
- 9 Nel 1983 è stata costituita anche la Somalfruit SpA, società a capitale misto con una partecipazione minoritaria del governo somalo e una maggioranza dello stesso gruppo di investimento italiano che ha dato vita alla Camar. Tale società assicura la produzione delle banane somale.
- 10 Tra il 1984 e il 1990 la bananicoltura somala raggiungeva il suo pieno sviluppo ed assicurava una produzione di 90 000 -100 000 tonnellate annue. Parte di tale produzione era importata dalla Camar in Italia. In particolare, nel 1990, la società richiedente importava 45 130 tonnellate.
- 11 Il 31 dicembre 1990 scoppiava la guerra civile in Somalia ed il normale flusso di importazione della Camar veniva interrotto.
- 12 La Camar continuava a rifornire il mercato italiano acquistando un certo quantitativo di banane da due paesi ACP, Camerun e Isole Sottovento, nonché da alcuni paesi terzi.
- 13 Dall'istituzione dell'organizzazione comune di mercato, nel luglio del 1993, fino alla fine del 1996 erano rilasciate alla Camar licenze sia di categoria A (rispettivamente per 4 008,521 tonnellate nel 1993, per 8 048,691 tonnellate nel 1994, per 3 423,761 tonnellate nel 1995 e per 5 312,671 tonnellate per 1996) sia di categoria B (rispettivamente per 5 622,938 tonnellate nel 1993, 10 739,088 tonnellate nel 1994, per 6 075,934 tonnellate nel 1995 e per 2 948,596 tonnellate nel 1996).

14 Durante tale periodo, le quantità di banane importate dalla Somalia, sempre ad opera della società richiedente, ammontavano all'incirca a 482 tonnellate nel 1993, 1 321 tonnellate nel 1994, 14 140 tonnellate nel 1995 e 15 780 tonnellate nel 1996.

15 La Camar chiedeva ripetutamente ai servizi della Commissione di disporre un aumento del contingente di banane provenienti dai paesi terzi, pari alla differenza tra il quantitativo tradizionale di banane somale previsto dal regolamento n. 404/93 (60 000 tonnellate) e i quantitativi effettivamente importati o importabili nella Comunità dalla Camar e di attribuirle le licenze corrispondenti alla differenza tra tali quantitativi. La richiedente chiedeva dunque alla resistente di adottare delle misure simili a quelle intervenute dopo le tempeste tropicali Debbie, Iris, Luis e Marilyn. In data 24 gennaio 1996 la richiedente notificava una messa in mora alla Commissione, ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE, avanzando formalmente tali richieste per la campagna del 1996.

16 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio 1996, la Camar chiedeva, in primo luogo, di dichiarare, ex art. 175 del Trattato CE, che, «omettendo di adottare provvedimenti necessari per consentire alla ricorrente di superare le difficoltà dovute all'impossibilità di reperire banane somale in misura corrispondente ai quantitativi da essa tradizionalmente commercializzati, a causa della situazione di crisi della Somalia, e all'impossibilità di ricorrere a banane di altre origini a causa delle restrizioni imposte dal regolamento del Consiglio n. 404/93, la Commissione ha violato l'art. 30 del regolamento n. 404/93 e l'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE», in secondo luogo, di «dichiarare che la Commissione è tenuta a prendere, per il futuro, i provvedimenti adeguati», in terzo luogo, di «condannare la Commissione a risarcire i danni, ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, provocati alla ricorrente dal suo comportamento omissivo».

17 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 1997, essa presentava anche una domanda di misure provvisorie, ai sensi dell'art. 186 del Trattato, chiedendo, «in via principale, [di] ordinare alla Commissione di attribuire alla Camar, nel corso del 1997, licenze suppletive per l'importazione di banane da paesi terzi o ACP non tradizionali al dazio previsto dal contingente tariffario, per

un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo di banane somale che la Camar riuscirà ad importare nel 1997 ed il quantitativo importato nel triennio 1988, 1989, 1990» e, «in via subordinata, [di] disporre altre eventuali misure (...) adeguate ad evitare che la Camar subisca, nell'attesa del giudizio definitivo sul suo ricorso in carenza, danni irreparabili».

- 18 La Commissione presentava le sue osservazioni scritte con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 febbraio 1997. La Repubblica francese e la Repubblica italiana, parti intervenienti, rispettivamente a favore della parte resistente e della parte richiedente, presentavano le loro osservazioni scritte con atti depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 10 febbraio 1997 e il 13 febbraio 1997.
- 19 Le parti hanno svolto osservazioni orali il 28 febbraio 1997.

In diritto

- 20 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350 Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o adottare gli altri provvedimenti provvisori necessari.
- 21 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio, nel

sensu che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v., da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 3 marzo 1997, causa T-6/97 R, Comafrika e Dole/Commissione, Racc. pag. II-291, punto 21).

Argomenti delle parti

Sul *fumus boni iuris*

22 Sul *fumus boni iuris*, la richiedente ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte (ordinanza 29 giugno 1993, causa C-280/93 R, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3667, e sentenza 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, Racc. pag. I-6065, punti 34-42), la Commissione, avvalendosi dei poteri conferitile dall'art. 30 del regolamento n. 404/93, ha il dovere d'intervenire in favore degli operatori, anche adottando misure in deroga alle regole generali previste da detto regolamento. Tale dovere si impone, ricorda la richiedente, quando le disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane comprimano in maniera eccessiva i diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio dell'attività professionale degli operatori economici, in ragione di una loro particolare situazione che trovi la sua origine nella disciplina dei mercati nazionali precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 e nel passaggio da tale disciplina a quella comunitaria.

23 Ora, sarebbe incontestabile che la Camar, la quale approvvigionava tradizionalmente il mercato italiano, non possa, da quando è entrata in vigore l'organizzazione comune dei mercati, sostituire le banane somale, venute a mancare a causa dello scoppio della guerra civile, con banane provenienti sia da altri paesi ACP sia da paesi terzi. Infatti, da un lato, il regime comunitario attualmente in vigore ammetterebbe al beneficio dell'esenzione tariffaria sui quantitativi tradizionali solo gli importatori tradizionali da tali paesi. La Camar, pertanto, non potrebbe aumentare le sue importazioni da questi paesi, in modo da coprire i quantitativi di banane somale mancanti rispetto alle quantità da essa normalmente commercializzate, se non a costo di enormi investimenti in tali territori. Le banane originarie di paesi terzi, d'altro lato, a differenza di quando avveniva nel sistema italiano prima

dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune, potrebbero essere importate a dazio normale solo se si dispone di licenze. Infatti, anche ammettendo che le norme in vigore consentissero agli operatori di banane ACP di accedere al contingente tariffario previsto per le banane originarie dei paesi terzi, questa possibilità sarebbe commisurata solo ai quantitativi di banane ACP commercializzati in un determinato periodo di riferimento. Ora, sottolinea la richiedente, considerando che non ha potuto importare banane né dalla Somalia né da altri paesi ACP, essa non solo non ha potuto accedere al suo canale tradizionale, la Somalia, per cause di forza maggiore, ma non ha potuto sostituire tali banane con altre provenienti da altri paesi.

24 La richiedente fa, inoltre, valere che tale situazione, sebbene simile a quella degli importatori ACP che non hanno potuto approvvigionarsi alle loro fonti tradizionali a causa delle tempeste tropicali che ne hanno danneggiato la produzione — situazione nella quale la Commissione è intervenuta con misure ad hoc —, non ha trovato alcuna soluzione in provvedimenti della resistente, la quale ha lasciato la Camar nell'impossibilità di usufruire di licenze suppletive per quantità di banane equivalenti a quelle di cui aveva subito la perdita.

25 La Commissione ed il governo francese rilevano che, contrariamente a quanto sostiene la richiedente, non sussiste alcun parallelismo tra la situazione somala e quella dei paesi colpiti dalle tempeste tropicali e che quindi la situazione somala non è tale da giustificare l'adozione di provvedimenti quali quelli presi a seguito delle tempeste tropicali. In quest'ultimo caso sussistevano, in effetti, tutti i presupposti per l'applicazione del citato art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, in particolare l'esistenza di circostanze eccezionali e la preesistenza, nell'organizzazione nazionale dei mercati, di meccanismi specifici di protezione degli operatori. Nessuno di questi due presupposti ricorrerebbe nel caso della Camar, in quanto, da un lato, la guerra in Somalia avrebbe fatto venir meno le banane somale già prima della fissazione del contingente tariffario e quindi la difficoltà di approvvigionamento non sarebbe inerente al passaggio dai regimi nazionali esistenti all'organizzazione comune dei mercati e, dall'altro, il regime nazionale italiano non prevedeva

nessun meccanismo di protezione degli interessi degli importatori di tali banane. Di conseguenza, se la Commissione, con i provvedimenti riguardanti le tempeste tropicali, ha voluto garantire l'approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario e concedere un risarcimento agli operatori danneggiati, tali provvedimenti non potrebbero essere adottati quando un paese in guerra da vari anni non può garantire o garantisce con estrema difficoltà la produzione e lo smercio di banane.

- 26 Inoltre, tali provvedimenti non potrebbero essere concessi in base all'art. 30 del regolamento n. 404/93, invocato dalla richiedente per far valere l'omissione della Commissione ex art. 175 del Trattato, in quanto, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, l'art. 30 non può fungere da fondamento per l'adozione dei regolamenti sulle tempeste tropicali. Un tale articolo non potrebbe pertanto costituire la base giuridica per i provvedimenti richiesti dalla richiedente.

- 27 In secondo luogo, la Commissione contesta l'affermazione della ricorrente secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato, essa non potrebbe più sostituire le banane somale, mancanti a causa della guerra, con altre banane ACP tradizionali. Una tale affermazione non solo non sarebbe suffragata da alcun elemento di prova, ma non risponderebbe neanche al vero. La Commissione rileva in proposito, da un lato, che le importazioni di banane ACP tradizionali nella Comunità sono tuttora inferiori ai quantitativi previsti all'allegato del regolamento n. 404/93 e diverse altre imprese non tradizionali hanno cominciato ad importare, nella Comunità, banane ACP dalla Costa d'Avorio, dalla Giamaica e dal Camerun (come risulterebbe dai dati forniti dagli Stati membri alla Commissione) e, dall'altro, che un nuovo operatore non tradizionale importa banane somale in Italia.

Sull'urgenza

- 28 Per dimostrare la natura grave e difficilmente riparabile del danno che essa rischia di subire in caso di mancata concessione delle misure provvisorie richieste nell'ambito del presente procedimento sommario, la Camar invoca essenzialmente due circostanze.
- 29 In primo luogo, l'accoglimento del ricorso principale non comporterebbe l'attribuzione, per le campagne in corso, di licenze d'importazione da paesi terzi o da paesi ACP non tradizionali, ma permetterebbe unicamente la concessione di tali licenze per il futuro, lasciando inalterata la situazione attuale della Camar. Questa importatrice tradizionale dalla Somalia sarebbe quindi costretta ad accontentarsi di un'importazione di banane, per la campagna del 1996, pari a 15 780 tonnellate a fronte delle 60 000 tonnellate che tale società importava normalmente prima dello scoppio della guerra.
- 30 In secondo luogo, la richiedente fa valere che la situazione attuale della Somalia non permette di importare più di 20 000 -22 000 tonnellate, in quanto, pur in presenza di un aumento della produzione locale, le risulterebbe impossibile importare i quantitativi di banane che essa riusciva ad esportare da tale paese prima dello scoppio della guerra. Tali difficoltà sono dovute sia a fattori climatici, sia alla chiusura del porto di Mogadiscio, con conseguente necessità di imbarcare le banane nella baia di Merca. In ogni caso, secondo la richiedente, poiché le esportazioni attuali dalla Somalia possono essere effettuate solo a costi altissimi, la produzione locale risulterebbe gravemente scoraggiata.
- 31 Di conseguenza, se la Camar non ottenesse le licenze sostitutive richieste con la presente domanda di misure provvisorie, verrebbe smantellata la capillare rete di distribuzione creata in Italia dalla stessa società, perché essa disporrebbe di quantitativi di banane somale assolutamente insufficienti a sostenere le spese di una struttura concepita per una ben più ampia capacità commerciale e per rispondere alle domande dei maturatori da essa tradizionalmente riforniti. La richiedente avrebbe in effetti esaurito, già attualmente, i suoi fondi finanziari per far fronte a

una tale situazione di difficoltà e, pur non correndo il pericolo di una immediata cessazione delle attività, potrebbe andare incontro al fallimento, in assenza di misure che incidessero sulla sua situazione attuale.

- 32 Il governo italiano conferma che l'impresa Camar, che opera essenzialmente come importatrice di banane in Italia, rischia la sua stessa sopravvivenza in una situazione, quale quella attuale, in cui gli è impedito di accedere ad approvvigionamenti sostitutivi di quelli di provenienza somala. Di conseguenza, i provvedimenti provvisori richiesti si rivelerebbero necessari ad evitare un danno grave ed irreparabile.
- 33 La Commissione contesta i dati riportati dalla richiedente al fine di dimostrare il *periculum in mora* nel quadro della presente procedura d'urgenza.
- 34 Secondo la resistente, l'affermazione secondo la quale ci sarebbe solo una leggera ripresa della produzione locale in Somalia sarebbe smentita da una nota della Somalfruit, datata 23 novembre 1996, in cui si dichiara che è prevista per il 1997 un'esportazione di banane di 60 000 tonnellate, vale a dire dell'intero quantitativo indicato, come esportazione «tradizionale» da questo paese, nell'allegato del regolamento n. 404/93.
- 35 Inoltre, la Commissione sottolinea che i dati riportati dalla richiedente relativi alle sue importazioni, nell'ambito del contingente tariffario previsto dal citato regolamento n. 404/93, sarebbero inesatti. Contrariamente a quanto da questa affermato, la Camar avrebbe ottenuto, dall'istituzione dell'organizzazione comune di mercato delle banane fino al 1997, licenze sia di categoria A che di categoria B. In particolare, per il 1996 sarebbero state rilasciate alla Camar più di 6 000 licenze di categoria A e più di 3 500 licenze di categoria B. La Commissione ritiene poi che, nel considerare il numero di licenze di cui la società è titolare, si debba fare riferimento anche alle licenze rilasciate alla società Tico, con la quale la Camar avrebbe concluso una *joint venture* che le ha permesso di beneficiare delle licenze rilasciate anche a questa società.

- 36 In conclusione, secondo la resistente, la richiedente potrebbe importare oltre alle 60 000 tonnellate di banane effettivamente disponibili sul territorio somalo le banane per la quale la Camar e la Tico hanno di fatto ottenuto delle licenze per l'anno in corso.
- 37 Il governo francese sottolinea che i danni gravi e irreparabili invocati dalla richiedente non derivano dalla pretesa omissione della Commissione, contestata nel ricorso principale ex art. 175 del Trattato CE, e che, di conseguenza, l'adozione dei provvedimenti provvisori richiesti non sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale la parte che richiede un provvedimento provvisorio deve dimostrare che essa subisce un danno a seguito dell'adozione del provvedimento contestato (ordinanza della Corte 9 aprile 1987, causa 77/87 R, *Technointorg/Consiglio*, Racc. pag. 1793, punto 17).
- 38 Di fatto, la ricorrente avrebbe fornito solo alcuni elementi relativi alla politica commerciale da essa seguita dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato, lamentando una situazione di difficoltà nell'approvvigionamento delle banane somale e nell'attribuzione delle licenze. In realtà, i problemi economici della richiedente si sarebbero prodotti in quanto la società americana Dole si sarebbe impiantata sul territorio somalo e parte delle banane ivi prodotte sarebbe importata in Italia dalla Comafrafrica, società dello stesso gruppo Dole. Inoltre, secondo il governo francese, al momento dell'istituzione dell'organizzazione comune del mercato delle banane, la Camar beneficiava, in quanto importatore di banane ACP tradizionali, di un numero di licenze B fissato non solo con riferimento alle quantità di banane importate nel 1991, anno successivo allo scoppio della guerra durante il quale la Camar ha subito una perdita nelle importazioni dalla Somalia, ma anche con riferimento alle esportazioni somale degli anni 1989-1990. Il rilascio di licenze supplementari, richiesto nella presente domanda di misure provvisorie, sarebbe in conflitto con gli interessi degli altri operatori economici e, soprattutto, con gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario (v., in proposito, sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-280/93, *Germania/Consiglio*, Racc. pag. I-4973), in quanto il rilascio di tali licenze equivarrebbe ad attribuire alla Camar un vantaggio concorrenziale a scapito degli altri operatori economici. Nella fattispecie, infatti, la Camar otterrebbe, a titolo individuale,

che il diritto all'importazione delle banane ACP tradizionali non utilizzate (le 60 000 tonnellate fissate per la Somalia dal regolamento n. 404/93) sia sostituito dal diritto all'importazione di banane di paesi terzi e ACP non tradizionali. Un tale provvedimento sarebbe contrario al regolamento n. 404/93, che non consente la modifica del diritto all'importazione. D'altro canto, ogni eventuale aumento del volume del contingente tariffario comporterebbe ripercussioni sui prezzi delle banane, a prescindere dalla loro origine.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

- 39 L'art. 186 del Trattato stabilisce che il giudice comunitario può ordinare, nel quadro dei procedimenti davanti a lui incardinati, «i provvedimenti provvisori necessari».
- 40 L'art. 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori «debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto». Secondo una consolidata giurisprudenza, l'urgenza di emanare misure provvisorie deve essere valutata esaminando se, nell'attesa della decisione del Tribunale nel merito, il ricorrente possa subire danni gravi e irreversibili che non potrebbero essere riparati dalla sentenza sul ricorso principale.
- 41 Con la presente domanda di misure provvisorie, ex art. 186 del Trattato, la richiedente mira ad ottenere, in via principale, il rilascio di «licenze suppletive per l'importazione di banane da paesi terzi o ACP non tradizionali al dazio previsto dal contingente tariffario» e, in via subordinata, le misure «adeguate ad evitare che la Camar subisca, nell'attesa del giudizio definitivo sul ricorso in carenza, danni

irreparabili». Tale domanda di licenze «suppletive» o di misure correttive della distribuzione delle licenze, effettuata dalla Commissione per il 1997, si basa essenzialmente sull'art. 30 del regolamento n. 404/93.

42 Tale articolo attribuisce alla Commissione, come è già stato ricordato, il potere di adottare dei provvedimenti specifici, di carattere transitorio, «per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore [dello stesso] regolamento, a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà» provocate da un tale passaggio. Secondo una costante giurisprudenza tali misure provvisorie sono destinate a far fronte alle turbative del mercato interno provocate dalla sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione comune dei mercati e hanno lo scopo di permettere di risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori dopo l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ma che hanno origine nelle condizioni dei mercati nazionali precedenti al regolamento n. 404/93 (ordinanza della Corte 29 giugno 1993, causa C-280/93 R, Germania/Consiglio, già citata; sentenze della Corte 26 novembre 1996, T. Port, già citata, e 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-645).

43 In particolare, secondo la Corte, l'art. 30 del regolamento n. 404/93 impone alla Commissione l'obbligo di adottare misure appropriate nei casi estremi in cui gli importatori incontrino difficoltà «tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza, dovute all'attribuzione di un contingente estremamente ridotto (...) qualora tali difficoltà siano inerenti al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento all'organizzazione comune dei mercati e non siano dovute a mancanza di diligenza degli operatori interessati» (sentenza 26 novembre 1996, T. Port, già citata, punto 43).

44 La Corte ha inoltre riconosciuto che, in caso di omissione o di rifiuto della Commissione in ordine all'adozione di tali provvedimenti, l'impresa interessata

può agire ai sensi rispettivamente degli artt. 175 e 173 del Trattato e può presentare, nel quadro di tale procedimento, una domanda di misure provvisorie ex art. 186 del Trattato (sentenza 26 novembre 1996, T. Port, già citata, punti 58-60).

45 Nell'ambito della presente procedura, le misure richieste in via principale consistono nella concessione di licenze d'importazione di banane in deroga ai limiti posti per le quantità di banane importate nella Comunità da paesi terzi e ACP non tradizionali all'interno del contingente tariffario fissato per il 1997 ed in deroga altresì alla procedura di attribuzione alle imprese importatrici delle licenze per la campagna in corso.

46 Nella specie il giudice dell'urgenza, tenuto conto della natura e del contenuto delle misure sollecitate dalla Camar, deve verificare non solo la presenza delle condizioni richieste per la concessione dei provvedimenti provvisori dall'art. 104 del regolamento di procedura, ma anche il rispetto dei limiti imposti all'adozione di deroghe al sistema generale dell'attribuzione delle licenze dal regolamento di base dell'organizzazione comune dei mercati della banana — il citato regolamento n. 404/93 — ed in particolare dall'invocato art. 30.

47 Il mancato rispetto di tali condizioni potrebbe, infatti, comportare una alterazione dell'intero sistema delle importazioni di banane nella Comunità, danneggiare i diritti degli operatori del settore e dunque compromettere l'equilibrio degli interessi consacrato dalle disposizioni di politica agricola comune sull'organizzazione comune dei mercati in esame.

48 Nelle fasi scritta e orale del procedimento, la richiedente ha sostenuto che, nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni richieste, ai sensi dell'art. 30, per il rilascio

di licenze «suppletive». In effetti, lo scoppio della guerra in Somalia, alla fine del 1990, le avrebbe impedito di importare in Italia lo stesso quantitativo di banane che essa normalmente importava. Tale diminuzione, verificatasi negli anni immediatamente precedenti all'entrata in vigore del regolamento n. 404/93, avrebbe inciso negativamente sui suoi diritti ad un numero consistente di licenze di importazione da Stati terzi e ACP non tradizionali. Di conseguenza, mentre prima dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati la Camar riusciva a recuperare le perdite subite a causa della guerra, in virtù della legge italiana vigente che le permetteva di importare dai paesi terzi, con l'istituzione dell'organizzazione comune aveva perduto la possibilità di compiere tale compensazione.

- 49 La Commissione contesta la sussistenza di tutti gli elementi forniti dalla Camar a sostegno della sua domanda. In particolare, fa presente, da un lato, che, da quando è stata istituita l'organizzazione comune, la Camar è destinataria di licenze A che le permettono di importare banane dai paesi terzi nel quadro del contingente tariffario e, dall'altro, che dal 1993 la ricorrente avrebbe potuto, così come altre imprese del medesimo settore, importare banane da paesi ACP diversi dalla Somalia. La resistente fa valere, inoltre, che la Camar ha di fatto la possibilità di importare, durante la campagna in corso, l'intero quantitativo di banane somale previsto, all'allegato del regolamento n. 404/93, come contingente di banane somale di importazione «tradizionale».

- 50 Il giudice delle misure provvisorie constata che i dati forniti dalla Commissione sulla produzione nel territorio somalo di una quantità di banane sufficiente a permettere alla Camar di riprendere le sue importazioni tradizionali dalla Somalia sono confermati dalla nota del 23 novembre 1996, prodotta dalla resistente, della società produttrice di banane in Somalia, la Somalfruit, secondo la quale la previsione per la produzione di banane, per il 1997, ammonta a 60 000 tonnellate. La Camar non contesta questa previsione, ma si limita a far valere l'esistenza di

pretese difficoltà di trasporto, dovute, in particolare, alla chiusura del porto di Mogadiscio ed alla sola possibilità d'importare le banane dalla baia di Merca. La richiedente, tuttavia, non precisa la portata di tali difficoltà e non fornisce alcun elemento di prova circa l'impossibilità, per essa, di importare, per tali motivi, dalla Somalia nel 1997 una quantità di banane superiore a 20 000 -22 000 tonnellate.

51 La previsione di una produzione di 60 000 tonnellate di banane somale permette di concludere, prima facie, che, allo stato attuale, il regime relativo all'organizzazione comune dei mercati della banana non sembra limitare la possibilità, per l'impresa richiedente, di importare banane dalla Somalia nell'ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento n. 404/93 e che, per la campagna del 1997, non sembrano sussistere difficoltà — dovute al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 al regime attuale dell'organizzazione comune dei mercati — tali da mettere a repentaglio la sopravvivenza dell'impresa (v. sentenza T. Port, già citata, punto 43).

52 Di conseguenza, non appaiono sussistere elementi che rendano necessarie le misure correttive dell'attuale distribuzione delle licenze di importazione, per la campagna in corso, quali il reclamato rilascio di licenze alla Camar o altri provvedimenti di carattere alternativo.

53 In conclusione, la domanda di misure provvisorie presentata dalla Camar deve essere respinta, senza che sia necessario procedere all'esame dei motivi e degli argomenti fatti valere dalla richiedente per giustificare l'adozione dei provvedimenti richiesti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

- 1) **La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.**
- 2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 21 marzo 1997

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Saggio